

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento di servizi complementari, ex art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006. al contratto stipulato in data 31 marzo 2014, rep. ML n. 295/2014, avente ad oggetto la fornitura di servizio di assistenza tecnico procedurale ed assistenza tecnico informatica al ML - DG PASLF nell'ambito dei Programmi FSE a titolarità di quest'ultimo

Il dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania l'1 ottobre 1969, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in rappresentanza della Direzione medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come "Direzione", codice fiscale 80237250586

- da una parte -

e il Sig. Franco Bernardelli, nato a Roma il 10/02/1955, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura conferita a rogito del Dr. Giuseppe Parazzini notaio in Milano Rep. N. 71001, della Società Unisys Italia s.r.l., con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 57 (C.F. e P.I. 00790920151), Impresa capofila e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito per brevità solo "RTI"), costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06, con la Società Consedin S.p.a., con sede in Roma, Via Innocenzo XI, n. 8 (C.F. 07950990585 e P.I. 01916241001), Impresa mandante, giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, dal dott. Dr. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, con atto del 30.07.2015, rep. 92515.

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che in data 31 marzo 2014 le parti suindicate, a seguito di pubblica gara, hanno stipulato contratto - rep. ML n. 295/2014, CIG 5254025E93 registrato dalla Corte dei Conti al foglio n. 2592 in data 4 luglio 2014 - per la fornitura di servizi di assistenza tecnico- procedurale e tecnico-informatica alla Direzione in relazione ai compiti di quest'ultima nell'ambito dei PON FSE a titolarità della medesima;

- che sono successivamente intervenute circostanze, inizialmente non prevedibili, da cui è scaturita l'esigenza di affidare al medesimo Operatore l'incarico di rendere servizi complementari al servizio oggetto del contratto principale;

- che con decreto direttoriale n. 224/I/2015 dell'1/07/2015 la scrivente Direzione ha assunto quindi la determinazione di stipulare con il suindicato RTI contratto per l'affidamento dei suddetti servizi complementari, per le ragioni, nonché secondo i termini ed i contenuti specifici illustrati nel medesimo provvedimento e nella proposta tecnico-economica trasmessa dal RTI al medesimo allegata (quivi, sub allegato 1, unita al presente atto);

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed il RTI;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle parti in data 31 marzo 2014, rep. MLPS n. 295/2014);
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR. n. 207/2010, nonché dalle norme di specifico riferimento dei processi amministrativi e gestionali oggetto del servizio fornito in ragione del presente contratto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, i servizi di assistenza tecnico procedurale ed assistenza tecnico informatica descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto.

Le modalità tutte di fornitura dei servizi detti, in ogni caso, per quanto quivi non diversamente specificato o richiamato, sono quelle già stabilite per il rapporto fra le medesime parti discendente dal contratto stipulato in data 31 marzo 2014 (sopra meglio individuato).

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo a quello di

comunicazione al RTI della conclusione dell'iter di approvazione e controllo del medesimo, mentre perverrà a conclusione in concomitanza del termine finale stabilito per il contratto principale (09/04/2017).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, resta inoltre stabilito che il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto, secondo le condizioni di legge, in ipotesi di sopravvenienza, in corso di rapporto, di operatività di Convenzione Consip (ad oggi non sussistente) avente ad oggetto servizi corrispondenti ai servizi affidati con il presente atto.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori od attività diverse - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo, soggetto agli adempimenti di legge - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La pianificazione e consuntivazione delle attività segue la medesima disciplina già posta per il contratto principale. In ogni caso dovranno essere sotto ogni profilo mantenuti distinti gli atti ed i contenuti da ascrivere ai servizi complementari rispetto agli atti ed ai contenuti da ascrivere invece al contratto principale, così come separata e distinta sarà la relativa fatturazione.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è

stabilito in € 474.525,00 (quattrocentosettantaquattromilacinquecentoventicinque/00), oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività, oltreché per singola impresa indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi impegno (gg/lavoro) e di functions points effettivamente realizzati nel periodo.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.

In ogni caso ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 207/2010, all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il RTI, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onere, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e

prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del dPR. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti di competenza della Società Unisys Italia S.r.l. saranno effettuati su C/C bancario intestato alla medesima e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. i cui estremi sono già stati comunicati nei modi di legge.

Tutti i pagamenti di competenza della Società Consedin S.p.A. saranno effettuati su C/C bancario intestato alla medesima e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. i cui estremi sono già stati comunicati nei modi di legge.

Il RTI, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini dell'emissione delle fatture, le Imprese del RTI sono tenute ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 24 e del Decreto

Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi dell'apposito Sistema di Interscambio previsto nelle suddette disposizioni normative (disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it).

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Come sopra anticipato, le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche espressamente di ordine collaudale, con riferimento agli sviluppi software rilasciati), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nel capitolato prestazionale richiamato in premessa.

Nessuna sostituzione delle risorse di progetto potrà avvenire se non per causa non imputabile al RTI. In alcun caso sarà comunque ammessa la sostituzione se non a mezzo di risorse aventi esperienze e competenze curriculari almeno equivalenti a quelle eventualmente da sostituirsi.

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Si applica al presente contratto il medesimo sistema di penali già previsto per il contratto principale.

Ferma l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione, anche di diritto, del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto

al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine (non inferiore a quindici giorni) che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni all'oggetto o alla dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del DPR. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 23.726,25, così calcolato in applicazione dei parametri indicati all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, mediante polizza fideiussoria, conforme alla prescrizioni di cui al medesimo art. 113 cit. (polizza n. DE0619771 rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V. in data 30.07.2015) e da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detto deposito di cui sopra sarà svincolato dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

RICHIAMI

Per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto fra le medesime parti stipulato in data 31 marzo 2014 rep. ML n. 295/2014.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 14

VERIFICHE ANTIMAFIA

La Direzione rappresenta che alla data della stipula del presente contratto sono altresì pervenute le informazioni del Prefetto di cui all'art. 90 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, richieste dalla Direzione.

ARTICOLO 15

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, al cui onere si provvederà secondo le modalità di cui all'art.17 ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13 (così come sostituito dall'art. 6 comma 3, legge n. 221/2012), del d.lgs.n. 163/2006 è stipulato in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà definitivamente il contratto, il quale si intenderà quindi stipulato alla data di apposizione di tale ultima

sottoscrizione digitale.

Questo atto, si compone di nove facciate e sin qui della nona.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

MLPS - DG PASLF

il RTI